

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

(Provincia di Teramo)



Approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 59
dell'8.9.2014 e modificato con atti
n.ri 11/24.03.2015 e 12 /30.04.2016-

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 3. Soggetti passivi
- Art. 4. Locali ed aree tassabili
- Art. 5. Locali ed aree non utilizzate
- Art. 6. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

TITOLO II – TARIFFE

- Art. 7. Determinazione della tariffa
- Art. 8. Articolazione della tariffa
- Art. 9. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 10. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 11. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 12. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 13. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 14. Scuole statali
- Art. 15. Tributo giornaliero
- Art. 16. Tributo provinciale

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 17. Tariffa per particolari condizioni d'uso
- Art. 18. Riduzioni per particolari condizioni d'uso
- Art. 19. Agevolazioni condizioni di disagio sociale
- Art. 20. Agevolazioni per collaborazione attiva

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO , RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

- Art. 21. Obbligo di dichiarazione
- Art. 22. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 23. Accertamento
- Art. 24. Somme di modesto ammontare
- Art. 25. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 26. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 27. Clausola di adeguamento

ALLEGATO A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree pertinenziali o accessorie di locali tassabili (parcheggi, camminamenti ed aree verdi), esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento.

Per i fabbricati isolati in zone periferiche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso del quale tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 3.

Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 **Locali ed aree tassabili**

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli e simili limitatamente alle parti dei locali con altezza pari o superiore a mt. 1,50 , bagni, gabinetti, vano scala conteggiato per un numero di piani pari ad n-1* ad esclusione del vano scala condominiale, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- soffitte accessibili con scala fissa limitatamente alle parti dei locali con altezza pari o superiore a mt. 1,50;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi o alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni ecc;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

* n-1= numero complessivo dei piani del fabbricato meno uno.

3. Si considerano inoltre tassabili, tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie (es. parcheggi, camminamenti ed aree verdi) di locali tassabili.

4. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le soffitte, i ripostigli e simili sono tassabili limitatamente alla parte del locale di altezza pari o superiore a m. 1,50.

Art. 5

Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano non utilizzati se privi di utenze attive di servizi a rete purché non rappresentino pertinenze .

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano non predisposti all'uso se privi di utenze attive di servizi a rete purché non siano strumentali ad altre attività operative.

Risultano comunque tassabili quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi, o comunque se utilizzati per scopi produttivi.

Art. 6

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

~~2. Per i locali e le aree occupate da utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie da assoggettare a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, esclusivamente alla superficie dello specifico locale o dell'area su cui si producono rifiuti urbani e speciali, una riduzione della tariffa unitaria pari al 30% della tariffa di riferimento; (*)~~

*2. Per i locali e le aree occupate da utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, ove vi sia l'uso promiscuo dei locali e delle aree ovvero vi sia la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, esclusivamente alla superficie dello specifico locale o dell'area su cui si producono rifiuti urbani e speciali (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi la cui superficie si calcola per intero), una riduzione della tariffa unitaria pari al 30 % della tariffa di riferimento. (**)*

~~3. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia oggettivamente possibile definire la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali tossici o nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi la cui superficie si calcola per intero) ridotta del 20 %. Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia. (*)~~

*“3. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia oggettivamente possibile definire la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali tossici o nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi la cui superficie si calcola per intero) ridotta del 20 %. Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.” (**)*

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, **“oltre a documentare le modalità dell'effettivo smaltimento;”(**)**

(*) parti depennate nella seduta consiliare del 30.04.2016 – atto n. 12-

(**) parti sostituite e/o aggiunte nella seduta consiliare del 30.04.2016 – atto n. 12 -

“Art.6-bis

Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali”, come segue:

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive che soddisfino complessivamente i seguenti requisiti:

- 1) requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali;
- 2) requisito della funzionalità: il magazzino o l'area devono essere asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali;
- 3) requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l'attività di produzione dei rifiuti speciali. Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani o assimilati.

2. Anche nel caso di riconoscimento dell'esclusione, allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani o assimilati per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse (quindi tassabili) le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo da parte del contribuente.

3. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge (ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti).

4. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono

interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

— n.b. : art. aggiunto nella seduta del 30-4-2016, giusta atto n. 12- ndr-

“ Art. 6 Ter Assimilabilità rifiuti

1. Per i criteri e le modalità per l'assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani si fa integrale richiamo a quanto stabilito nella deliberazione della G.M. n.47/98.”

— n.b. art. aggiunto nella seduta del 30-4-2016, giusta atto n. 12- ndr-

TITOLO II – TARIFFE

Art. 7 Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberata per l'anno precedente.

Art. 8 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. ~~Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del~~

~~medesimo allegato 1.~~ (comma depennato con atto consiliare n. 12 del 30.04.2016 – n.d.r.)

Art. 9

Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 22, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 10

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 11

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per il numero di componenti pari a n.1 occupante.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta

documentata, in un'unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante anagraficamente alla data di ~~elaborazione del ruolo ordinario~~ *predisposizione delle tariffe; le eventuali variazioni in corso d'anno non saranno conteggiate.* (comma modificato nella seduta del 30.04.2016 – atto n. 12 - n.d.r. -)

Art. 12

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 13

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 14.

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Art. 15.

Tributo giornaliero

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs., 15.11.1993 n. 507, è temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata, in relazione all'uso occasionale delle superfici ed alla particolare incidenza dei costi del servizio pubblico di smaltimento, del 50 per cento.

3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea e degli spazi ed aree pubbliche; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulta versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

5. Sono esenti le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 16. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art.17 Tariffe per particolari condizioni di uso

1. Le riduzioni tariffarie, di cui ai successivi articoli del presente regolamento, sono concesse su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la riduzione della tassa rifiuti solidi urbani.

2. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

4. Le agevolazioni tariffarie non sono cumulabili tra loro.

5. Annualmente in relazione alla situazione economico – finanziaria dell’Ente, sempre in esito a debite istruttorie in funzione del Piano Economico Finanziario, l’Amministrazione comunale potrà deliberare ulteriori esenzioni e/o riduzioni, ad esempio:

- agevolazione per famiglie con determinati parametri ISEE;
- riduzione per i locali con superfici a ridotta produzione di rifiuti (es.rimesse attrezzi agricoli);
- riduzione specifica per le utenze non domestiche legalmente autorizzate o autorizzabili all’installazione di slot machines che ne autocertifichino la non installazione o la loro rimozione entro un determinato periodo ;
- agevolazione per le aziende che hanno usufruito di ammortizzatori sociali;
- specifiche agevolazioni per i nuclei familiari con componenti che dimorino in un luogo diverso da quello di residenza;
- riduzione per nuove iniziative artigianali o commerciali finalizzate alla rivitalizzazione dei centri storici; (parte depennata con atto consiliare n. 12 del 30.04.2016)

6. “Esclusivamente per l’anno 2015 le agevolazioni e le riduzioni TARI del presente regolamento possono essere richieste entro il 15.0.5.2015, con validità per tutto l’anno 2015” (comma aggiunto nella seduta consiliare del 24.03.2015 – atto n. 11 – n.d.r.).

Art. 18

Riduzioni per particolari condizioni di uso

La tariffa ordinaria, ai sensi dell’Art. 1 comma 659 e 660 della Legge n° 147 /2013 e del D.L. 16 del 6 marzo 2014 Art. 2 comma 1 lettera e-ter convertito in Legge n° 68 del 02.05.2014 e ss.mm.ii , viene ridotta della misura sottototata, nei seguenti casi:

a) Nei confronti dei coltivatori diretti ed assimilati occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali destinate alla coltivazione del fondo, con esclusione di altri nuclei familiari eventualmente presenti nell’abitazione, che abbiano attività diversa dai coltivatori diretti o assimilati, la tariffa è ridotta ~~del 30%~~ “ del 40%” (percentuale variata nel corso della seduta consiliare del 24.03.2015, giusta atto n. 11 – n.d.r.)

“Si chiarisce che per coltivatore diretto si intende il soggetto attivo iscritto ai contributi ex SCAU e quello titolare di pensione categoria CD-CM”. (Chiarimento aggiunto nel corso della seduta consiliare del 24.03.2015, giusta atto n. 11- n.d.r.)-

b) Agli utenti che risultino iscritti all’AIRE, proprietari di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale (oggetto di riduzione) e dichiarando espressamente di non cedere l’alloggio in locazione o in comodato , salvo accertamento da parte dell’Ente, la tariffa è ridotta come previsto dalle normative vigenti;

c) Ai nuclei familiari di soli ultrasessantenni il cui ISEE risulti pari o inferiore ad €10.000,00, la tariffa è ridotta del 30%, purché, nella stessa unità abitativa, non vi siano altre famiglie anagrafiche, comprovato da apposita autodichiarazione;

d) Alle aree esterne operative ad uso stagionale la tariffa è ridotta del 50%;

Art.19

Agevolazione per condizioni di disagio sociale

1. La tariffa unitaria è ridotta del 30 %, per locali adibiti ad abitazione principale, ai

nuclei familiari con la presenza di un portatore di handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L.104/92, art. 3, comma 3;

2. Tale agevolazione verrà concessa dietro presentazione all'ufficio tributi di apposita domanda, allegando copia del certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie locali, preposte all'accertamento dell'handicap (legge n. 104/1992, art.3, comma 3), e autocertificazione di appartenenza del portatore di handicap allo stato di famiglia del richiedente;

3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per usufruire delle riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, le relative riduzioni saranno disapplicate dal giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per usufruire dell'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui ai commi 696, 697, 699 dell'Art. 1 della Legge n° 147 /2013 e ss.mm.ii ;

Art. 20

Agevolazione per collaborazione attiva

1. Ai titolari di utenze domestiche che provvedono al compostaggio dei rifiuti organici di norma tramite apposite compostiere, posizionate su di un terreno naturale permeabile posseduto in base a diritto reale di proprietà, usufrutto, uso, o in base a idoneo titolo abilitativo (contratto di affitto, comodato ecc.), a disposizione del contribuente, di almeno 25 mq, si applica una riduzione della TARI del 25%.

A tal fine, gli utenti devono presentare entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione apposita istanza al Comune nella quale dichiarano:

- che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo a partire dall'anno di riferimento;
- di dotarsi a proprie cure e spese di apposita compostiera o similare (es. concimaia, letamaio, ecc);
- di esibire apposita documentazione che ne dimostri il relativo acquisto o atto notorio che ne attesti il possesso;
- di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del Comune di Mosciano Sant'Angelo al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.

2. Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile agli utenti che ne fanno specifica richiesta. Qualora, nello stesso fabbricato siano presenti due nuclei familiari, è possibile, di comune intesa, dotarsi di un'unica compostiera o similare per entrambi i nuclei, purché vengano effettuate due domande distinte e purché la superficie di terreno a disposizione sia di almeno 25 mq per nucleo familiare.

Art.20-bis

Riduzione Tari 2015 per Bar e Tabaccherie che attestino l'assenza di slot machine nei locali d'esercizio della propria impresa

(articolo aggiunto nella seduta consiliare del 24.03.2015, giusta atto n. 11 –n.d.r.)

La tariffa unitaria è ridotta del 20 %, per le utenze non domestiche adibite a “Bar” o “Tabaccherie” che attestino la rimozione in corso d'anno di slot-machine nei locali d'esercizio

della propria impresa.

Per usufruire di tale agevolazione, occorre che:

1) Si tratti di esercizi commerciali che esercitano come attività principale l'attività di "bar" ovvero l'attività di "commercio al dettaglio di prodotti del tabacco";

Ai fini della Tassa sui rifiuti (TARI), gli esercizi commerciali devono essere classificati nella classe di utenza n. 14 "Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze" ovvero nella classe di utenza n. 24 "Bar, caffè";

2) I locali e le aree in cui si esercita l'attività di bar e quella di rivendita di prodotti del tabacco devono essere state rimosse tutte le slot machine nel corso dell'anno (in tal caso l'agevolazione sarà concessa solo per il periodo successivo alla rimozione delle stesse);

3) Sia stata presentata al Servizio Tributi del Comune di Mosciano Sant'Angelo, un'autocertificazione attestante l'assenza di slot machine.

4) La presente riduzione è applicabile alle attività che alla data di approvazione del presente regolamento abbiano già in esercizio le sopracitate slot machine.

Art.20-ter

Riduzione Tari 2015 per SOGGETTO NON DIMORANTE

(articolo aggiunto nella seduta consiliare del 24.03.2015, giusta atto n. 11 -n.d.r.)

I soggetti che risultano residenti in una unità abitativa possono non essere considerati tali, ai fini della determinazione del numero dei componenti, se dimorano in casa di cura, di riposo, all'estero o altrove per almeno nove mesi all'anno.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante, nel registro anagrafico, al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove o le variazioni di utenze, alla data di inizio delle stesse.

Per beneficiare della riduzione, gli utenti devono presentare apposita istanza al Comune nella quale affermano che il soggetto non dimorante deve alloggiare Fuori Provincia e devono allegare i seguenti documenti:

- contratto di locazione o comodato regolarmente registrato per almeno nove mesi;
- attestato di frequenza universitaria/scolastica o contratto di lavoro;

La presente agevolazione è cumulabile con altre riduzioni del presente regolamento.

Art.20-quater

Riduzione per nuove iniziative artigianali o commerciali

(articolo aggiunto nella seduta consiliare del 24.03.2015, giusta atto n. 11 -n.d.r.)

Riduzione per nuove iniziative artigianali o commerciali finalizzate alla rivitalizzazione dei centri storici di Mosciano S.A. e C.da Montone.

Le nuove attività dovranno sorgere nella perimetrazione del centro storico ed avranno diritto alla riduzione Tari del 50% per il primo anno di applicazione della tassa rifiuti.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 21.

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art.3 del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 22.

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) "*o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)*" – [aggiunta apportata con atto consiliare n. 12/30.04.2016 – n.d.r.]-;

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Art. 23 **Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 24 **Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Art. 25 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs 31 Dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni. *“Per le controversie di valore inferiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa”-* [Aggiunta effettuata con atto consiliare n. 12/30.04.2016 – n.d.r.-]

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 26 **Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 27

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da **ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158** - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

<i>Utenze non domestiche</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club